

Alle società interessate

Roma, 12 febbraio 2020

Prot. n. 2020 / 826264

**Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo servizio postale e messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione della materialità – Risposte a richieste di chiarimento ex art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.**

## **AVVISO N. 5**

Con riferimento alle richieste di chiarimento si forniscono le seguenti risposte, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Domanda 55**

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di confermare che, sebbene il termine per l'invio delle offerte sia stato differito alla data del 17.02 p.v. e che i gli avvisi di pagamento dei contributi ANAC riportino come data di scadenza quella del 12.12.2019, il pagamento già effettuato di detti contributi rimane comunque valido.

#### **Chiarimento**

Si conferma.

### **Domanda 56**

Si pone la seguente richiesta di chiarimento: Il paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico definisce le penali nel caso in cui l'aggiudicatario incorra in ritardi nell'espletamento delle attività a proprio carico. Con esclusivo riferimento all'attività di rendicontazione della consegna o mancata consegna della raccomandata AR, il punto 2 prevede una regola specifica rispetto a quella di genus riportata nel punto 1 laddove si superino i 70 giorni solari (in tale eventualità, infatti, è prescritta una penale ad hoc pari al 5% del prezzo unitario di aggiudicazione per ciascun atto). Al riguardo, si

chiede conferma che il limite del 10%, sebbene menzionato nel punto 2, si riferisca, in realtà, non già al singolo invio (per il quale valgono le penalità del primo o del secondo capoverso a seconda della gravità del ritardo), ma all'intero ammontare delle penali eventualmente dovute dall'appaltatrice in conformità al Codice degli Appalti e a quanto previsto all'art. 8 punto 4 dello schema di contratto.

### **Chiarimento**

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 113 bis del d.lgs. n. 50/2016 l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

Laddove si verifichi detta ipotesi, sarà avviata la procedura di cui all'art. 108, comma 3 e 4 del D.lgs. n. 50/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Marco Gorla  
(firmato digitalmente)